



## **ASM TERNI S.p.A.**

**Via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni – Tel. 07443911 – Fax 0744391407**

### **CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE DI DISTRIBUZIONE**

#### **Art 1. Ambito di applicazione**

Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto dell'energia elettrica (in breve CGS) sulle reti di distribuzione di Asm Terni S.p.A.

Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'Autorità, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall'Autorità stessa.

Asm Terni S.p.A. potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

#### **Art 2. Definizioni**

- Asm Terni S.p.A.: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione nel territorio del Comune di Terni;
- Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità o AEEG): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- Bassa tensione: è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV;
- Media tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV e inferiore a 35 kV;
- Frequenza: il valore della frequenza è di 50 Hz.
- Tolleranze: per la tensione è del  $\pm 10\%$ ; per la frequenza è del  $\pm 2\%$ .
- Cliente (o Cliente finale): è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di trasporto e che immette e/o preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione di Asm Terni S.p.A.;
- Cliente del servizio di trasporto: è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con Asm Terni S.p.A. un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di Asm Terni S.p.A. ;
- Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di Asm Terni S.p.A. e che consente l'immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di Asm Terni S.p.A.
- Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
- Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna;
- Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di Asm Terni S.p.A. e l'impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di Asm Terni S.p.A. e l'impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall'uscita dei gruppi di misura.
- Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da Asm Terni S.p.A. per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di Asm Terni S.p.A. ([www.asmterni.it](http://www.asmterni.it));
- Rete di distribuzione: è la rete di Asm Terni S.p.A. con obbligo di connessione di terzi;

### **Art. 3. Condizioni del servizio**

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:

- a) gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente ed eventualmente le regole tecniche di connessione per impianti di produzione fissate da Asm Terni S.p.A. e disponibili sul sito internet di Asm Terni S.p.A.;
- b) Cliente ed Asm Terni S.p.A., per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l'impianto per la connessione, se di proprietà di Asm Terni S.p.A., potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell'immobile;
- c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di Asm Terni S.p.A. un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti. Per l'utilizzo di tale locale Asm Terni S.p.A. verserà al proprietario dello stesso un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell'immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa ad Asm Terni S.p.A. la disponibilità del locale.

### **Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione**

Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici di Asm Terni S.p.A. o attraverso il servizio telefonico o internet attivato dalla stessa, fornendo all'atto della richiesta le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.

Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente dovrà provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi.

Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile e con le modalità stabilite nel contratto del servizio di trasporto.

### **Art 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.**

Asm Terni S.p.A. non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.

Asm Terni S.p.A. non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili ad Asm Terni S.p.A. stessa.

In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

### **Art 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.**

Asm Terni S.p.A. può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati. Il Cliente che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di Asm Terni S.p.A..

Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con Asm Terni S.p.A. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, l'Asm Terni S.p.A. comunica al Cliente o altro mandatario l'eventuale modifica contrattuale inviando apposita fattura per l'adeguamento del contributo necessario per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti di Asm Terni S.p.A. Il Cliente o altro mandatario si impegna a corrispondere ad Asm Terni S.p.A. il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura.

#### **Art. 8. Impianti di Asm Terni S.p.A.**

Asm Terni S.p.A. provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da Asm Terni S.p.A. ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.

Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di Asm Terni S.p.A. situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare Asm Terni S.p.A. dell'accaduto.

Asm Terni S.p.A. ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti di Asm Terni S.p.A. che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso.

Il Cliente può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di Asm Terni S.p.A.

Sono a carico del Cliente:

- a) le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti,
- b) le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di Asm Terni S.p.A.,
- c) le spese di sopralluogo per lo spostamento di impianti richiesto dal Cliente e le spese per l'esecuzione degli eventuali lavori,
- d) le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente.

E' vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di Asm Terni S.p.A.

#### **Art. 9. Impianti del Cliente**

Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna.

Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alle Regole Tecniche emanate da Asm Terni S.p.A. e disponibili sul sito internet di Asm Terni S.p.A. ([www.asmterni.it](http://www.asmterni.it)).

Prima dell'attivazione della Connessione, il Cliente deve consegnare ad Asm Terni S.p.A. copia della dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata da soggetto abilitato ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008. L'attivazione della connessione è subordinata alla verifica delle suindicate condizioni da parte di Asm Terni S.p.A.

Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti Asm Terni S.p.A., salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.

Il Cliente che disponga di altra fonte di energia è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i propri circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita da Asm Terni S.p.A., cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

Asm Terni S.p.A. può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, Asm Terni S.p.A. si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

In ogni caso Asm Terni S.p.A. si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Asm Terni S.p.A. si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente.

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

L'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel presente contratto né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore. Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo Asm Terni S.p.A., fatto salvo l'esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio limitatamente al punto di prelievo e chiedere il ripristino della condizione di regolarità del trasporto. Nel caso di persistente irregolarità nell'utilizzo dell'energia, Asm Terni S.p.A. può, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, rifiutare l'erogazione del servizio di trasporto.

#### **Art. 10. Durata e cessazione del servizio**

La durata del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (Asm Terni S.p.A.- Cliente oppure Asm Terni S.p.A.- Mandatario).

In caso di disdetta, Asm Terni S.p.A. provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'AEEG, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad Asm Terni S.p.A., inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

#### **Art. 11. Servizio di misura**

Nel caso di punti di prelievo, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è Asm Terni S.p.A.

Nel caso di punti di immissione, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, salvo diversa pattuizione, è il titolare dell'impianto di produzione, il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è il Gestore della Rete cui è sotteso il Cliente.

Tali condizioni sono definite dall'AEEG e sono di conseguenza automaticamente aggiornate a successive modificazioni emanate dall'AEEG stessa.

Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti si applicano le Deliberazioni dell'AEEG.

Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.

I gruppi di misura devono risultare installati e mantenuti in locali idonei in base alle leggi e norme vigenti e risultare liberamente accessibili in condizioni di sicurezza anche in assenza del Cliente.

Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari dovranno essere effettuate in apposito vano centralizzato in posizione definita in accordo con Asm Terni S.p.A.

Nei casi di proprietà recintate i punti di consegna e di misura dell'energia dovranno essere localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

### **Art. 12. Ricostruzione dei prelievi**

Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza della anomalia ed il momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.

Se il momento di evidenza dell' anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l'eliminazione dell'anomalia.

I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato da Asm Terni S.p.A. in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.

Qualora l'anomalia non consenta di rilevare l'entità dell'errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l'anomalia. In tal caso, il Cliente o il suo Mandatario potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.

### **Art. 13. Sospensione e risoluzione**

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti dalle presenti condizioni, anche:

- a) senza preavviso, in caso di pericolo;
- b) previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
- c) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi;
- d) anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
- e) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.

Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **(1)**

### **Art. 14. Caratteristiche del servizio.**

#### 1) Tensione e Frequenza

- la tensione monofase è pari a 220 Volt, quella trifase è pari a 380 Volt in BT e a 10.000/20.000 Volt in MT.;

- la frequenza è pari a 50 Hz;

- tolleranze: sulla tensione, +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%.

2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di Asm Terni S.p.A. il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, Asm Terni S.p.A. ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.

La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.

I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da Asm Terni S.p.A., l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di Asm Terni S.p.A. per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva. I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

3) Massima potenza assorbita: qualora l'Utente effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, Asm Terni S.p.A. segnalerà all'Utente la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze.

L'Utente dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario Asm Terni S.p.A. avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.

Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da Asm Terni S.p.A. all'Utente e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di Asm Terni S.p.A. per le eventuali conseguenze sull'attività dell'Utente.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

#### **Art. 15 Corrispettivo Tariffario Specifico**

L'Asm Terni S.p.A. fattura al Cliente o altro mandatario il Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) il cui addebito è determinato a carico di clienti finali, titolari dei punti di prelievo connessi alla rete MT, che non abbiano inviato ad Asm Terni S.p.A. la dichiarazione di adeguatezza dei propri impianti ai requisiti tecnici stabiliti per i singoli periodi di riferimento. (Delibera AEEG n° 04/04, n° 333/07 e successivi aggiornamenti).

#### **Art. 16. Riservatezza**

Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

#### **Art. 17. Controversie e Foro competente.**

In caso di controversia il Cliente può presentare ad Asm Terni S.p.A. o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da Asm Terni S.p.A. o della procedura attivata sul sito internet ([www.asmterni.it](http://www.asmterni.it)).

Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di Asm Terni S.p.A. sul territorio oppure inoltrato tramite servizio postale ad Asm Terni S.p.A. stessa.

La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Terni.

Terni, li .....

Il Cliente

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole:

1. (Ambito di applicazione);
3. (Condizioni del servizio);
5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio);
6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti);
- 7 (Obblighi del Cliente);
- 8 (Impianti di Asm Terni S.p.A.);
- 9 (Impianti ed apparecchi del Cliente);
- 10 (Durata e cessazione del servizio);
- 12 (Ricostruzione dei prelievi);
- 13 (Sospensione e risoluzione);

17. (Controversie e Foro competente).

**(1)Art. 1453 cod. civ.** (Risolubilità del contratto per inadempimento) Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni. l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

**Art. 1454 cod. civ.** (Diffida ad adempiere) Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

**Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa.** I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

**(2)Art. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contratto).**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il Cliente

.....